

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione

RELAZIONE

ONOREVOLI COLLEGHI,

il presente progetto di legge costituzionale rappresenta un definitivo passo in avanti verso il rinnovamento e la modernizzazione delle Istituzioni repubblicane e la razionalizzazione dei costi. Si sono tenuti in debita considerazione l'evoluzione del dibattito parlamentare sulle riforme costituzionali degli ultimi vent'anni, la riflessione degli esperti e della dottrina, le proposte presentate sulla riforma del bicameralismo da parte delle diverse componenti politiche. Tutte le iniziative parlamentari finora avanzate sono state considerate come contributo importante e laddove ritenute utili sono state recepite.

La nostra Carta costituzionale può e deve essere riformata nell'ottica di un rafforzamento della capacità rappresentativa e dell'efficienza delle sue istituzioni e della tempestività delle decisioni che i rappresentanti dei cittadini hanno l'obbligo di assicurare nell'interesse del Paese.

Il disegno di legge affronta una modifica ampia ma coordinata delle disposizioni che, nella Parte II della Carta riguardano la composizione e i poteri delle Camere e il loro rapporto di fiducia con il Governo, il procedimento di formazione delle leggi e il ruolo delle autonomie territoriali nella Repubblica. Modifiche tutte dirette a garantire sia la valorizzazione del sistema della rappresentanza parlamentare sia il rafforzamento dell'esecutivo - senza cedere pertanto alla barriera ideologica di quanti, per opposte e inconciliabili opzioni politiche, usano la parola "presidenzialismo" come fendente per abbattere ovvero per esaltare i progetti di riforma della Costituzione - all'interno di una cornice istituzionale che riconosce le autonomie territoriali e l'Europa non solo come i punti di riferimento fondamentali, ma anche e soprattutto come i principali ed essenziali interlocutori all'interno della dialettica democratica.

Si propone pertanto un disegno di miglioramento, aggiornamento e razionalizzazione delle istituzioni, attraverso l'ammodernamento delle competenze e delle funzioni, anche grazie al recepimento di alcune procedure in uso in altri sistemi bicamerali europei e di altri Stati extraeuropei.

Gli obiettivi che la riforma si propone sono, in particolare:

1. Marcata riduzione del numero dei parlamentari e riforma del Senato.
2. Superamento del bicameralismo paritario e definizione di un bicameralismo specializzato, per superare duplicazioni di procedure e attuare meccanismi finora silenti a causa della ipertrofica esaltazione della sola legislazione: in Italia si pensa ancora diffusamente che tutto possa essere legiferato e che più leggi si approvano più si dimostra efficacia d'azione a prescindere invece dalla qualità, dalla coerenza, dall'effettiva incisività e utilità delle norme. Si è arrivati al punto che "legiferare" è diventato sinonimo di "provvedere" e la legge da generale e astratta è diventata "singolare e concreta": ci si può legittimamente chiedere se il motto "tante leggi, tanti provvedimenti" non sia in realtà la negazione della stessa "legalità" e, per contro, se non sia il caso di ispirarsi al diverso motto "più legge, meno leggi".
3. Fiducia monocamerale alla sola Camera dei deputati e rafforzamento del principio maggioritario come principio ispiratore della stessa dinamica istituzionale, in particolare al fine di permettere al Governo e alla sua maggioranza piena efficacia e rapidità nella realizzazione dei programmi e garantire alle opposizioni e alle autonomie territoriali diritti e tutele soprattutto in sede di controllo, verifica e bilanciamento, prioritariamente presso il Senato della Repubblica.
4. Razionalizzazione del riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni, nonché valorizzazione del ruolo fondamentale dei Comuni, nella convinzione che un autonomismo responsabile si ottenga non con il rafforzamento di un livello territoriale a scapito di altri oppure con un generale depotenziamento del ruolo di Regioni ed enti locali in nome di un rinnovato (ma ben noto negli effetti ingessanti) centralismo, bensì attraverso la definizione di ambiti di competenza appropriati alle esigenze dei settori e degli interessi oggetto di regolazione, di un sistema di responsabilità multilivello interrelato e reciprocamente garantito, di regole di relazione chiare, spazi di decisione consegnati alla capacità dei territori di autogovernarsi, strumenti di intervento da parte del centro finalizzati non ad un'unità di facciata, ma all'uniformità nella garanzia dei diritti e delle condizioni di vita in un Paese "lungo e stretto" qual è il nostro.

1. Riduzione del numero dei parlamentari e riforma del Senato.

Con il disegno di legge il numero dei parlamentari che ricevono un'indennità da parte dello Stato viene ridotto di oltre il quaranta per cento, passando da 945 a poco più di 500. La misura, che ha il principale obiettivo di razionalizzare la composizione delle Camere e rafforzarne la capacità decisionale, produce contestualmente l'effetto di contrarne fortemente i costi.

La Camera dei deputati, con la modifica proposta all'articolo 56 della Costituzione, risulterà composta da 500 deputati, dieci dei quali eletti nella Circoscrizione estero, che riceveranno una indennità a carico dello

Stato. Per i 200 i senatori eletti in via indiretta tra i rappresentanti delle autonomie territoriali ed esponenti di quelle funzionali e sociali non saranno invece previste spese a carico dello Stato.

Si realizza così una significativa riduzione dei costi, ma si mantengono al contempo integre le garanzie democratiche e costituzionali delle minoranze e delle autonomie. Questa radicale razionalizzazione, infatti, non pregiudica la funzionalità degli organi costituzionali e soprattutto non comprime i diritti delle opposizioni che sempre vanno preservati all'interno di una corretta dialettica democratica. Tutt'altro. Se ne dà nuovo significato e maggiore autorevolezza. Riformare è possibile, riformare è doveroso.

L'aspetto più innovativo delle modifiche costituzionali proposte è rappresentato dalla revisione del sistema di formazione del Senato, che sarà eletto in via indiretta, mediante elezioni di secondo grado. Resta quindi fermo il principio che nessuno viene "nominato" o "cooptato", ma viene rivisto il meccanismo elettivo sia per l'elettorato attivo sia per l'elettorato passivo. L'elezione indiretta del Senato della Repubblica è realizzata attraverso una riscrittura degli articoli 57 e 58 della Costituzione, che configura la Camera alta come la voce più credibile e sapiente della responsabilità delle autonomie.

Il nuovo articolo 57 disegna un Senato nel quale, secondo l'architettura multilivello della Repubblica, saranno rappresentati sia i territori sia la società civile. Lo stretto collegamento tra le competenze a livello nazionale e le politiche adottate nei territori è mantenuto per la scelta dei senatori "elettivi" grazie ad un modello di elezione di secondo grado che guarda ad esperienze straniere, come quella francese, ma affonda le radici in intuizioni feconde e coraggiose – forse rimaste tali per acerbità dei tempi – espresse nel dibattito costituente quanto alla necessità di dar voce alle parti vive della società italiana che si organizza fuori dallo Stato e dagli enti territoriali. Le elezioni dei senatori in ogni Regione si svolgeranno dopo le elezioni dei rispettivi Consigli regionali, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti. Il collegio di elezione è disegnato dal secondo comma dell'articolo 57 come un collegio elettorale ristretto, a rilevanza territoriale, per garantire un costante collegamento tra le politiche locali e nazionali: in ogni Regione i senatori saranno eletti da un «collegio di elettori formato dal presidente e dai consiglieri della medesima, da cinque componenti designati, tra i propri membri, dalla Giunta regionale, nonché da un numero di sindaci e consiglieri comunali della Regione, pari a quello dei consiglieri regionali, designato dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza, da analogo organo di raccordo individuato nello Statuto».

Le modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di requisiti per l'eleggibilità a senatore propongono invece una limitazione dell'elettorato passivo. Nessun nominato, nessun cooptato, risulteranno eleggibili a senatori soltanto coloro che hanno un comprovato legame con il territorio e con la società civile, ovvero «...i cittadini che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ed esercitano, nella Regione di elezione, le funzioni di consigliere regionale, membro della Giunta regionale, sindaco o consigliere comunale», nonché da «esponenti delle autonomie funzionali e sociali, operanti nella Regione di elezione».

Ai senatori che rappresentano direttamente i territori e che nei territori ricoprono incarichi di governo o di rappresentanza sono dunque affiancati cittadini che rivestono un ruolo fondante dello Stato inteso come collettività: ad esempio, secondo il modello elettorale transitorio di cui all'articolo 43 del disegno di legge, i rettori di Università; i presidenti di ordini o collegi delle professioni intellettuali; i presidenti di Camera di commercio; i segretari generali, a livello regionale e nazionale, o analoga funzione di associazione sindacale aderente ai protocolli d'intesa sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale; i presidenti di Fondazione bancaria; i dirigenti di istituzione scolastica; i membri della Consulta nazionale del volontariato; i legali rappresentanti, a livello regionale o nazionale, di organizzazione aderente al Forum permanente del Terzo Settore; i soci dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Questa integrazione nella composizione caratterizza il Senato come istituzione realmente rappresentativa delle collettività territoriali nelle proprie formazioni sociali richiamate dall'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, nel segno di un cambiamento di cui il Paese ha profondo bisogno: l'abbattimento della barriera, artificiosa ma costruita in un lungo periodo di non scelte, di rinvii e di risposte facili, tra "civile" e "politico". Una presenza, questa degli esponenti delle autonomie funzionali e sociali, che non vuole essere una concessione corporativa: tali soggetti infatti non possiedono l'elettorato passivo in quanto *rappresentanti* delle proprie organizzazioni di provenienza (alle quali non si riconosce alcun ruolo nella scelta dei senatori, in quanto vengono escluse dall'elettorato attivo), ma in quanto portatori di esperienze individuali che vengono così valorizzate nella sede massima della rappresentanza nazionale. Non da ultimo tale scelta risponde anche all'esigenza funzionale di garantire un certo numero, ancorché minoritario, di senatori senza incarichi specifici nei Comuni e nelle Regioni per consentire la piena e costante operatività di tutte le istituzioni. E ad una *ratio* sostanzialmente analoga si lega l'introduzione di una specifica incompatibilità, all'articolo 63 della Costituzione, tra chi esercita «...le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquanta mila abitanti» e la carica di componente dell'Ufficio di Presidenza del Senato e di Presidente di organi parlamentari, per garantirne l'autonomia e l'indipendenza. Sarà compito di una specifica legge elettorale - approvata da entrambe le Camere - garantire un'adeguata rappresentatività di tutte le autonomie, prevedendo che ciascuna lista di candidati sia composta «per un terzo da consiglieri e membri della Giunta regionali, per un terzo da sindaci e consiglieri comunali, per un

terzo da rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali», secondo un modello che potrebbe basarsi su quello proposto dalle disposizioni transitorie del presente disegno di legge.

Ai senatori eletti in secondo grado si aggiungono poi un numero di senatori di nomina e di diritto - per un totale di 36 - che integrano la composizione del Senato valorizzando il collegamento tra le politiche adottate dalle autonomie territoriali e sociali esponenzialmente più rilevanti e le funzioni di controllo che sono attribuite alla Camera Alta. All'articolo 59 della Costituzione sono fatti salvi i senatori a vita e si aggiungono quali senatori di diritto i Presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché un numero di senatori nominati per sette anni dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che, alla luce della loro esperienza civile e professionale e per l'impegno mostrato nell'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, siano rappresentativi delle organizzazioni e delle formazioni che compongono la società italiana e concorrono al suo progresso materiale e spirituale. Le personalità così individuate introdurrebbero i mondi del sapere dentro l'Istituzione creando sinergia e collaborazione, proprio laddove tende a prevalere la diffidenza reciproca. In tal modo, non si intacca il criterio democratico, ma lo si arricchisce in modo permanente, strutturato e trasparente: il Senato diventerebbe il luogo dove si realizza l'incontro tra la cultura, il sapere, la competenza e il governo dei territori aperti all'Europa, tra la dimensione pratica e la conoscenza, presupposto irrinunciabile di ogni scelta consapevole, responsabile, lungimirante.

Coerentemente con l'obiettivo di riduzione dei costi della politica, si introduce una modifica dell'articolo 69 della Costituzione che elimina il rischio della cosiddetta doppia indennità per chi ricopre cariche elettive di rilevanza costituzionale. Nessuno dei senatori elettivi riceverà infatti un'indennità parlamentare a carico dello Stato, in quanto l'indennità di funzione sarà stabilita ed erogata direttamente dalla Regione di elezione ed equivalente - in applicazione del divieto di cumulo - a quella di consigliere regionale. Di conseguenza, dalle attuali 945 indennità parlamentari corrisposte, si giungerà verosimilmente ad una riduzione di quasi il cinquanta per cento.

In considerazione della differenziazione nella composizione e nelle funzioni del Senato - che è svincolato dal rapporto di fiducia con il Governo e si configura come una Camera permanente a rinnovazione parziale - il progetto di legge interviene altresì sull'articolo 88 della Costituzione relativo al potere presidenziale di scioglimento, specificando che il Senato può essere sciolto soltanto « in casi straordinari di necessità connessi al buon andamento del procedimento legislativo, su richiesta motivata del Governo, il Presidente della Repubblica può, sentito il parere dei Presidenti delle due Camere e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché quello della Commissione bicamerale di cui all'articolo 71, quarto comma, sciogliere il Senato della Repubblica. In tal caso si procede contestualmente all'elezione di tutti i senatori. Lo scioglimento anticipato non è possibile se nei dodici mesi successivi è previsto il rinnovo dei Consigli di almeno un terzo delle Regioni e delle Province autonome».

Si sono rese infine necessarie alcune modifiche alla Costituzione per garantire il coordinamento della Carta con la nuova configurazione del Senato quale Camera di secondo grado rappresentativa delle autonomie nella prospettiva europea. Pertanto si prevede l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, relativo alla partecipazione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica e si sopprime il riferimento agli stessi delegati all'articolo 85, in materia di convocazione del Parlamento in seduta comune; è eliminata la Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

2. Superamento del bicameralismo paritario.

La diversa composizione del Senato si riflette sulla distribuzione delle competenze tra le due Camere: con la riforma proposta si realizza il definitivo superamento del bicameralismo paritario. Superamento vero, ma non semplicistico né improvvisato.

La diversa funzione di rappresentanza assolta da un Senato eletto in secondo grado implica infatti una necessaria ridefinizione delle competenze delle due Assemblee, diretta sia a garantire una accresciuta stabilità e piena efficacia dell'azione di Governo sia il raccordo tra lo Stato, le autonomie e l'Europa, nonché forme necessarie e corrette di tutela e garanzia delle minoranze. I diritti non si cancellano, ma si introducono regole perché nessuno - Governo e maggioranza - possa sottrarsi alla diretta responsabilità per il mancato adempimento dei propri doveri, primo tra i quali l'attuazione del programma di Governo.

Il nuovo articolo 55 della Costituzione attribuisce pertanto alle due Camere funzioni differenziate: alla Camera dei deputati la titolarità formale ed esclusiva del rapporto di fiducia con il Governo, la funzione legislativa, di indirizzo politico e di controllo; al Senato le funzioni legislative, di controllo e di rappresentanza delle minoranze e delle autonomie territoriali, funzionali e sociali all'interno del sistema "multilivello" venutosi a creare in seguito all'adesione all'Unione Europea ed alla riforma del Titolo V della Costituzione.

E' proprio attraverso il nuovo ruolo del Senato nell'ordinamento della Repubblica che si realizza il superamento del bicameralismo paritario. Coerentemente, alla Camera Alta sono attribuiti poteri e funzioni differenziati rispetto alla Camera dei deputati.

Il Senato, non più legato al rapporto di fiducia con il Governo, si caratterizzerà per una maggiore indipendenza ed imparzialità rispetto all'azione dell'esecutivo: conseguentemente, l'articolo 55 della Costituzione gli attribuisce la funzione di controllo dell'operato del Governo e il potere di verifica sull'attuazione delle leggi statali e di valutazione d'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche. A fronte di una maggiore incidenza del potere ispettivo del Senato, il potere legislativo gli viene pienamente riconosciuto soltanto relativamente alle leggi che incidono sui principi fondamentali della Costituzione ovvero quelle necessarie per il funzionamento dell'ordinamento, espressamente e tassativamente indicate in Costituzione.

In particolare, il disegno di legge si propone di attuare un sistema bicamerale differenziato attraverso:

A. La semplificazione del procedimento legislativo, con la marcata centralità della Camera dei deputati per tutta la legislazione, tranne quella concernente la determinazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali e dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente dove, in coerenza con il principio di sussidiarietà, le autonomie possono e debbono essere protagoniste, sia nella responsabilità sia nella decisione;

B. Il rafforzamento dei poteri di controllo e verifica del Senato, anche a livello di nomine e raccordo con Autorità indipendenti e organismi di garanzia, espressione dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione di tutte le Istituzioni;

C. Raccordo tra autonomie territoriali ed Europa: il Senato non come "sentinella dell' Europa" ma come "sentinella in Europa", per la tutela degli interessi nazionali e territoriali, offrendo un'immagine di compattezza e forza delle diverse realtà di fronte ai propri interlocutori.

A. Semplificazione del procedimento legislativo.

Il superamento del bicameralismo paritario è realizzato, in primo luogo, attraverso la razionalizzazione del procedimento legislativo.

Le modifiche proposte agli articoli 70 e 71 della Costituzione attribuiscono in via generale, salvo specifiche eccezioni, alla Camera dei deputati - titolare del rapporto di fiducia - il potere di deliberare in via definitiva sui disegni di legge ordinaria.

Secondo una formula derivata dall'ordinamento tedesco, il nuovo articolo 70 della Costituzione, al secondo comma, prevede un numero ristretto di leggi bicamerali necessarie (o cosiddette a consenso necessario), ovvero:

- le leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali;
- le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, 75, ultimo comma, 116, terzo e quarto comma, 117, secondo comma, lett. p), quinto comma e nono comma, 120, terzo comma, 122, comma 1 della Costituzione;
- le leggi in materia elettorale e in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente;
- le leggi che incidono prevalentemente sui diritti civili e politici;
- le leggi che la Costituzione definisce organiche (ad esempio la legge che stabilisce le norme per l'elezione dei senatori ai sensi del nuovo articolo 58 della Costituzione).

Tutte le leggi bicamerali "necessarie" - che indicano il perimetro dell'agibilità democratica come patrimonio necessariamente e indefettibilmente comune e da condividere senza distinzioni di parte e ancora di più senza distinzione tra maggioranze e minoranze - sono approvate nello stesso testo dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati: solo per questo numero ristretto di provvedimenti normativi resta quindi ancora valido il principio della cosiddetta doppia deliberazione conforme, in ragione delle materie fondamentali oggetto di tali leggi, per cui risulta prevalente l'esigenza di garanzia rispetto a quella di semplificazione del procedimento legislativo.

Le leggi che determinano i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e quelle che determinano i principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente sono invece esaminati in prima lettura dal Senato, in quanto incidono significativamente sulle competenze delle autonomie rappresentate nella Camera Alta. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tuttavia, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E'

quindi abolito per questi disegni di legge il principio della doppia deliberazione conforme ma si tiene in considerazione il nuovo ruolo di rappresentanza assunto dal Senato della Repubblica nel sistema istituzionale, garantendone l'esame ma sancendo al contempo la definitività della deliberazione da parte della Camera dei deputati. Quest'ultima procedura speciale costituisce un aspetto fondante e fondamentale della riforma, perché consentirà allo Stato e alle Regioni - rappresentate nel Senato - di deliberare congiuntamente a seguito di un'approfondita istruttoria senza intralciare il lavoro parlamentare della Camera dei deputati e al contempo garantendo l'approvazione di norme di sicura efficacia per entrambi i livelli di governo.

Per tutte le altre leggi (incluse quelle di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali di cui all'articolo 80 della Costituzione che non riguardano l'Unione europea), invece, non solo l'istituto della *navette* parlamentare è abolito, ma tendenzialmente vi è un'unica lettura ed un'unica deliberazione da parte della Camera dei deputati. Questa semplificazione del procedimento condurrà ad un sicuro incremento dell'efficienza nell'attività legislativa, ma anche dell'impegno richiesto alla Camera di esaminare in minor tempo molti più provvedimenti. Peraltro, a tutela delle autonomie territoriali e delle minoranze, ovvero per correggere eventuali errori e quindi a garanzia dello stesso Governo e della sua maggioranza presente alla Camera dei deputati, è prevista quale norma di chiusura del sistema una *procedura di richiamo*, che consente al Senato di esaminare - in tempi tassativi e limitati - il disegno di legge. Tale procedura può essere attivata dal Senato su richiesta di un quinto dei suoi componenti: ciò consentirà, ad esempio, di intervenire su aspetti specifici e problematici prima della promulgazione, per superare eventuali difetti nei testi deliberati in prima lettura. Questo secondo esame, tuttavia, non è affatto paralizzante: trascorsi trenta giorni, la Camera dei deputati delibera comunque in via definitiva e l'*iter* legislativo è concluso. Anche sulle modifiche approvate dal Senato in questa seconda lettura eventuale, la Camera dei deputati delibererà comunque in via definitiva e potrà apportare modifiche; peraltro, nel caso di disegni di legge che riguardino le materie di cui agli articoli 118 e 119 della Costituzione, la Camera dei deputati potrà modificare o respingere il testo approvato dal Senato soltanto deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti. Il duplice esame, sebbene eventuale, consentirà nondimeno di realizzare una sintesi politica in relazione all'attuazione del programma di governo senza ledere l'autonomia e le competenze dei territori. E alla stessa *ratio* è riconducibile la norma di cui all'articolo 70, sesto comma, che consente al Senato di "suonare un campanello d'allarme" laddove la maggioranza dei suoi componenti ritenga che un disegno di legge in corso di esame da parte della Camera possa ledere le competenze regionali, il principio di sussidiarietà o l'ordinamento dell'Unione europea.

La riforma del procedimento legislativo di cui all'articolo 70 introduce quindi meccanismi correttivi che limitano la possibilità di conflitti tra Stato e Regioni in materia di riparto delle competenze legislative, causa di un crescente e defatigante contenzioso davanti la Corte Costituzionale.

Le modifiche all'articolo 70 della Costituzione sono coordinate con una razionalizzazione del potere d'iniziativa legislativa, disciplinato dall'articolo 71. Si prevede infatti che soltanto a Governo e deputati spetti un generale potere d'iniziativa legislativa in tutte le materie, laddove ai senatori (ed ad altri organi o enti individuati da una successiva legge costituzionale) invece è attribuito tale potere di presentazione soltanto per i disegni di legge concernenti le materie per le quali è previsto un procedimento legislativo bicamerale, necessario o speciale.

La riforma del potere d'iniziativa legislativa contribuirà ad una certa razionalizzazione del procedimento legislativo ed eviterà un'inutile duplicazione di procedure tra i due rami del Parlamento, che si prevede procederanno ordinariamente per via di intesa. Infatti, secondo il modello disegnato dal comma quarto del novellato articolo 71 della Costituzione, entro quindici giorni dalla presentazione del disegno di legge i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, individueranno, su parere di una Commissione bicamerale per il procedimento legislativo, il procedimento legislativo che il disegno di legge dovrà seguire; se l'intesa non è raggiunta entro il termine prescritto, la decisione è rimessa alla predetta Commissione, la quale delibera a maggioranza dei due terzi entro i successivi dieci giorni; se la Commissione non delibera entro il termine, decide il Presidente della Camera dei deputati entro i successivi cinque giorni.

Coerentemente con il nuovo sistema di assegnazione dei disegni di legge e con l'istituzione della Commissione bicamerale, il settimo comma dell'articolo 70 reca una norma di chiusura diretta a garantire comunque la tutela delle autonomie nel procedimento legislativo. Per tutti i disegni di legge sui quali la Camera delibera in via definitiva (quindi sia quelli in materia di autonomie il cui esame inizia presso il Senato della Repubblica, sia tutti quelli diversi da quelli necessariamente bicamerali) entro cinque giorni dalla votazione finale un terzo dei senatori può richiedere alla Commissione per il procedimento legislativo di verificare se tale legge non riguardi materie nelle quali è prevista una doppia deliberazione conforme di entrambi i rami del Parlamento. Entro dieci giorni dalla richiesta, la Commissione relaziona ai Presidenti delle Camere, i quali, entro i successivi cinque giorni, decidono d'intesa se la legge debba seguire il procedimento bicamerale; in tal caso, la legge è trasmessa al Senato.

E' prevista infine una valorizzazione dell'iniziativa legislativa popolare: entro novanta giorni dalla presentazione, la Camera alla quale il disegno è stato assegnato in prima lettura delibera se procedere all'esame del progetto, motivando la decisione in caso di deliberazione negativa.

B. Rafforzamento dei poteri di controllo e verifica del Senato.

Da un lato, la differenziazione delle funzioni delle due Camere comporta una significativa riduzione delle competenze legislative del Senato ed una corrispondente espansione del ruolo della Camera; dall'altro, l'esclusività del rapporto fiduciario tra Governo e Camera dei deputati incrementa il tasso di indipendenza e autonomia proprio del Senato, al fine di conseguire la massima efficienza nella realizzazione piena del programma di governo, ma al contempo preservando l'insieme degli strumenti di garanzia essenziali alle opposizioni, quali il controllo effettivo e la verifica in concreto dell'azione e dell'operato del Governo in tutte le sue principali articolazioni.

Per questo, negli articoli di riforma proposti, si è ritenuto opportuno attribuire in via prioritaria al Senato le funzioni di controllo e di verifica dell'attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni: alla Camera dei deputati resterà comunque la funzione di controllo in relazione al rispetto del programma di governo, secondo le modalità stabilite dall'articolo 94 della Costituzione in materia di rapporto di fiducia. In definitiva, vengono rafforzati i criteri di trasparenza e di legalità costituzionale senza intaccare, anzi agevolando in modo marcato, la piena operatività delle decisioni governative e della maggioranza politica delle quali è espressione la Camera dei deputati. Si afferma in tal modo un principio di "priorità", non di "prevalenza": le competenze sul controllo restano intatte per la Camera dei deputati, ma sono svolte dal Senato prioritariamente, in via permanente e, per così dire, ordinaria.

Ferma la possibilità della Camera e del Senato di procedere ad inchieste parlamentari anche da parte di minoranze qualificate (un quarto dei componenti, secondo la novella al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione), al Senato è riconosciuto pertanto in via ordinaria un potere ispettivo sull'operato del Governo, della pubblica amministrazione e degli enti: non si tratta nel modo più assoluto di un potere di gestione, né di indirizzo né tantomeno di un intervento diretto, ma di un incisivo potere conoscitivo. Il Senato non può pertanto sindacare il merito delle scelte governative, ma può controllare e verificare la sussistenza dei requisiti di legge e chiedere chiarimenti, pretendendo le necessarie risposte.

Le funzioni di controllo attribuite al Senato sono costruite per garantire sia un'azione efficace ed efficiente delle politiche pubbliche a livello nazionale (a), sia una puntuale verifica, attraverso procedure di *hearings*, della trasparenza, della credibilità e del merito delle nomine governative (b).

a. Sotto il primo profilo, il novellato terzo comma dell'articolo 55 della Costituzione dispone che il Senato, nella valutazione delle politiche pubbliche «...esercita la funzione di controllo e...secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche».

Al Senato è inoltre attribuito il potere di controllare la sussistenza dei requisiti di legge circa i decreti di scioglimento dei Consigli regionali e la rimozione dei Presidenti di Giunta regionali (così il novellato articolo 126 della Costituzione);

b) E' noto come, a partire dagli anni '90, a seguito dei processi di liberalizzazione e privatizzazione realizzati sotto l'impulso della creazione del Mercato unico europeo, le Autorità Indipendenti, gli Organismi di garanzia e le società a partecipazione pubblica abbiano assunto sempre maggiore rilevanza. Tale evoluzione, peraltro, non è riuscita a trovare un ancoraggio costituzionale definito, comportando spesso aspre critiche da parte dell'opinione pubblica rispetto al sistema di nomina e di gestione. La novella apportata dal disegno di legge all'articolo 97 della Costituzione risponde alla domanda di sempre maggiore trasparenza e pubblicità delle politiche pubbliche e per la prima volta sanciscono anche giuridicamente il sistema di *governance* dell'economia e dell'informazione realizzatosi in via di fatto negli ultimi decenni.

A tal fine, è aggiunto all'articolo 97 della Costituzione un comma che, in primo luogo, costituzionalizza l'esistenza delle Autorità di garanzia e di vigilanza prevedendo un sistema di collaborazione tra questi ed il Senato, che - ferma restando la competenza governativa in merito alla scelta dei componenti - esercita altresì un potere di controllo circa la sussistenza dei requisiti di legge. Il modello, che è fortemente orientato ad istituti radicati nel tempo sia nell'architettura costituzionale statunitense sia nelle Istituzioni europee, è congegnato in modo tale da non alterare la disciplina settoriale concernente le singole Autorità: va infatti notato che la disposizione è formulata così da conservare al legislatore ordinario la scelta sulle modalità e le procedure di nomina dei presidenti delle Autorità, adattandosi la fase di *hearing* di fronte al Senato ai singoli casi.

Il comma in questione prevede infatti che: « Dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti per legge, le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l'audizione degli

interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all'audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell'accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti».

Anche in questa prospettiva è definitivamente soppresso il CNEL: il monocameralismo fiduciario ed il rafforzamento del principio maggioritario, infatti, non consentono di ritagliare uno spazio sufficiente e utile per un organo che - pur ritenuto rilevante dai nostri padri costituenti - negli anni non è riuscito ad incidere significativamente nelle politiche pubbliche: oltre che ad uno snellimento ed efficientamento dell'ordinamento e delle sue procedure, tale soppressione libererebbe risorse economiche, da destinare a risparmi di spesa.

La rinnovata funzione di rappresentanza delle autonomie del Senato e la sua maggiore indipendenza dall'asse maggioranza-Governo ha poi indotto a prevedere che la Camera alta elegga tre dei cinque giudici costituzionali di spettanza parlamentare (gli altri due sono invece eletti dalla Camera).

Va infine segnalato che sulla nuova configurazione delle due Camere (e, in particolare, la presenza di una sola Camera politica ove ancora rilevi la distinzione tra maggioranza e minoranza parlamentare), oltre che sulla volontà di irrobustire le garanzie costituzionali nell'ambito del c.d. parlamentarismo maggioritario, si fonda anche la modifica dell'articolo 138 Cost., la cui nuova versione prevede che la seconda deliberazione conforme sia adottata a maggioranza dei due terzi dei deputati e dei tre quinti dei senatori e che il referendum sia sempre attivabile dai soggetti aventi diritto.

C. Raccordo tra autonomie territoriali ed Europa.

Con l'introduzione della fiducia monocamerale ed il rafforzamento del principio maggioritario nel procedimento legislativo, alla Camera dei deputati viene coerentemente attribuito il potere di indirizzo in materia di politica estera, pressoché esclusiva.

Pertanto, in un quadro economico e geopolitico caratterizzato da una sempre maggiore incidenza dell'Europa e delle sue decisioni a livello nazionale e territoriale, appare assolutamente necessaria sia una partecipazione attiva delle autonomie al processo di formazione delle decisioni europee, anche in relazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, sia il rafforzamento del controllo circa il rispetto del diritto dell'Unione europea da parte della legislazione regionale e nazionale. Nel disegno di legge tale competenza è attribuita al Senato: si ritiene infatti che rappresentare l'azione della Repubblica nel suo complesso - sia come Stato sia come insieme delle autonomie locali - risulterebbe più incisivo.

La nuova composizione del Senato della Repubblica, organo di raccordo tra autonomie e Stato, consente alla Camera Alta di presentarsi, nel nuovo quadro istituzionale, come "sentinella in Europa". Nel testo del disegno di legge, infatti, intorno a questa funzione fondamentale assunta dalla Camera Alta sono costruite nuove competenze di controllo già a partire dall'articolo 55 che, al terzo comma, dispone che «il Senato...partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, assicurando in tal caso il raccordo con le autonomie territoriali».

La valorizzazione delle competenze del Senato circa l'attuazione delle politiche europee a livello sia statale sia regionale è poi attuata configurando speciali poteri di richiamo e controllo, disciplinati dalle disposizioni di attuazione del presente progetto di legge costituzionale, in materia di funzioni del Senato in ordine ai rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali. Tale disciplina d'attuazione, che a regime garantirà la realizzazione della competenza disciplinata dall'articolo 55 della Costituzione, prevede l'istituzione di una Commissione per i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali, composta dal Presidente del Senato, che la presiede, da diciotto senatori, dei quali sei designati dai senatori di diritto e dodici scelti in base alle norme regolamentari tra i senatori che non siano anche Presidenti, membri della Giunta o consiglieri di una Regione, nonché da sei membri esterni designati, tra consiglieri regionali che non siano anche senatori, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Tale Commissione svolge le funzioni referenti nei procedimenti legislativi e si occupa di istruire i procedimenti consultivi mediante i quali il Senato della Repubblica interviene nella formazione e dell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Su sua proposta sono altresì designati i delegati che il Senato esprime negli organismi di cooperazione interparlamentare previsti nell'ordinamento dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. Si prevede inoltre che i procedimenti previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee che prevedono l'intervento del Parlamento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea - nonché il procedimento relativo alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà - siano disciplinati in modo tale che essi abbiano inizio dal Senato della Repubblica e che la Camera dei deputati si esprima

successivamente alla deliberazione del Senato. Tale disciplina assicura la speditezza del procedimento e prevede meccanismi di superamento delle situazioni di stallo dovute all'inerzia del Senato.

Per garantire poi che la Repubblica sia rappresentata in Europa in tutte le sue articolazioni territoriali e sociali si dispone che la presidenza di turno della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, quando spettante all'Italia, è assunta dal Presidente del Senato. In tale ottica, l'azione dell'Italia sia come Stato sia come insieme delle autonomie locali risulta accresciuta, più incisiva e più unitaria, perché meno dispersiva. Le autonomie non apparirebbero più "in ordine sparso" dinnanzi l'Europa, ma più forti perché previamente raccordate attraverso l'azione di sintesi e coordinamento del Senato.

3. Fiducia monocamerale e rafforzamento del principio maggioritario.

L'introduzione di un sistema bicamerale differenziato è integrato con la ridefinizione dei rapporti tra Governo e Parlamento. In un sistema bicamerale specializzato e non più paritario la fiducia diviene monocamerale.

Il nuovo articolo 94, infatti, specifica l'esclusività del rapporto di fiducia tra Governo e la sola Camera dei deputati, secondo quanto già previsto al secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione.

Il Senato della Repubblica, anche in ragione delle diverse modalità di elezione e della specializzazione delle sue competenze, non entra nel rapporto di fiducia, né può esprimere direttamente una sfiducia rispetto all'operato dell'Esecutivo che comporti una responsabilità giuridica quale l'obbligo di dimissioni.

Il principio della fiducia monocamerale comporta la creazione di un vincolo stringente tra la maggioranza parlamentare nazionale della Camera dei deputati ed il Governo. Anche se con il presente disegno di legge si è inteso mantenere una forma di governo parlamentare razionalizzata, per non complicare oltremodo i rapporti tra organi costituzionali, sono previsti comunque numerosi istituti diretti a rafforzare il principio maggioritario e garantire la stabilità dell'azione politica del Governo e della sua maggioranza.

In primo luogo, l'introduzione di un potere legislativo tendenzialmente monocamerale rafforza il principio maggioritario, valorizzando al contempo l'azione propulsiva e di composizione di interessi propria del Parlamento. La valorizzazione dei luoghi della rappresentanza politica nazionale è realizzata attraverso la normalizzazione dei rapporti tra Governo e Parlamento in ordine al potere legislativo: nelle ultime sei Legislature si è registrato un costante incremento del ricorso alla decretazione d'urgenza, mentre a partire dalla sentenza n. 360 del 1996 della Corte Costituzionale, che ha sancito il divieto di reiterazione del decreto-legge, si è realizzata una progressiva limitazione dei poteri d'intervento del Parlamento in fase di conversione.

In questa prospettiva il nuovo articolo 77 della Costituzione risponde ad un'esigenza largamente sentita sia degli organi parlamentari sia dalla dottrina costituzionalistica. E' infatti noto il potere di decretazione d'urgenza del Governo sia stesso stato utilizzato al di fuori dei limiti prescritti dall'articolo 15 della legge 23 agosto, n. 400, comportando una compressione del potere legislativo del Parlamento nonché - attraverso il fenomeno dei cosiddetti decreti *omnibus* - una crescente complicazione del quadro normativo complessivo. Le modifiche proposte all'articolo 77 della Costituzione sono quindi dirette a limitare il ricorso a strumenti normativi a carattere provvisorio ed urgente nonché a garantire che le disposizioni contenute nei decreti-legge e nelle relative leggi di conversione siano omogenee e di immediata applicazione.

Al sesto comma dell'articolo 77 sono perciò introdotte limitazioni all'esercizio del potere di decretazione d'urgenza attraverso la costituzionalizzazione dei principi contenuti nella citata legge n. 400 del 1988. Il Governo non potrà, pena la loro illegittimità costituzionale, emanare provvedimenti provvisori con forza di legge per conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76; disciplinare le materie coperte dalla riserva d'Assemblea di cui all'articolo 72, quarto comma; rinnovare le disposizioni di provvedimenti provvisori con forza di legge dei quali non sia stata deliberata la conversione in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Per contrastare il fenomeno dei decreti *omnibus*, recependo altresì le indicazioni espresse dalla recente giurisprudenza costituzionale in materia di omogeneità dei decreti-legge e relative leggi di conversione, sono inoltre inseriti all'articolo 77 i commi terzo e quinto: la legge di conversione non può contenere nuove disposizioni estranee al contenuto del decreto stesso, mentre i decreti debbono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Per l'esame dei decreti-legge è prevista l'applicazione delle norme generali in materia di procedimento legislativo, fermo restando una riduzione significativa dei tempi attribuiti alla Camera dei deputati per richiamare a sé l'esame del provvedimento.

Come è evidente, le modifiche all'articolo 77 della Costituzione si inseriscono in un mutato quadro istituzionale che sposta la responsabilità di Governo dal Parlamento alla sola Camera dei deputati, che tendenzialmente delibera in via definitiva ed in unica lettura sui disegni di legge - anche quelli di conversione. Per consentire comunque all'Esecutivo l'attuazione del programma politico di Legislatura e garantire tempi certi d'esame ai relativi disegni di legge, si introduce in Costituzione il cosiddetto procedimento d'urgenza. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto infatti un comma che consente al Governo di chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore: decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione finale. Con la modifica proposta, quindi, si garantisce la conclusione dell'esame di un disegno di legge entro sessanta giorni, lo stesso termine che la Costituzione prescrive per la conversione dei decreti legge. All'esecutivo è quindi esplicitamente riconosciuto, senza possibilità della scorciatoia rappresentata dall'abuso della decretazione d'urgenza, un protagonismo nell'organizzazione dei lavori parlamentari che, se da un lato rafforza l'asse maggioranza-Governo, dall'altro interpella pubblicamente la sua responsabilità, anche entro il rapporto di fiducia con la propria maggioranza parlamentare.

Peraltro, appare necessario comunque tutelare il sistema della rappresentanza nazionale da una deriva maggioritaria e garantire le minoranze parlamentari della Camera dei deputati nei procedimenti legislativi più importanti. A tal fine, il progetto di legge prevede l'istituzione, per alcune specifiche materie - leggi di revisione costituzionale, leggi organiche, leggi di amnistia e di indulto - di una maggioranza particolarmente qualificata, pari a due terzi dei componenti, per la deliberazione finale.

4. Modifiche al Titolo V per un nuovo autonomismo responsabile

Il disegno di legge interviene infine su alcune disposizioni del Titolo V, modificando il riparto di potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni, valorizzando il ruolo fondamentale dei Comuni, decostituzionalizzando Città metropolitane e Province (senza però trascurare le esigenze del governo al livello intermedio) e accorpando tre Regioni di piccole dimensioni.

La modifica dell'articolo 114 e quelle conseguenti di altre disposizioni connesse (artt. 117, nuovo ottavo comma; 118, primo e secondo comma; 119; 120, secondo comma; 132, secondo comma; 133) sono finalizzate a decostituzionalizzare le Province e le Città metropolitane, le quali cessano così di essere enti locali costituzionalmente necessari. Tuttavia, la revisione non intende ignorare i problemi del governo metropolitano e di quello di area vasta, compiendo però la scelta di demandare alla legislazione regionale, nel quadro di principi stabiliti dallo Stato, la disciplina degli enti locali intermedi. L'annoso e controverso dibattito sul superamento delle Province trova quindi posa non nella drastica abolizione dell'ente, ma nell'apertura di un nuovo spazio di autonomia per le Regioni, che potranno optare per l'assetto territoriale che riterranno più adatto alle proprie caratteristiche, in una cornice uniforme disegnata dalla legge statale (e che trova attualmente un punto di riferimento nell'approvanda riforma c.d. Delrio). Questa scelta, che, coerentemente, vale tanto per le Province quanto per le Città metropolitane (configurandosi entrambe come livelli di governo intermedi e, ai sensi della predetta riforma, di secondo grado), ha l'effetto diretto di valorizzare fortemente la posizione dei Comuni, i quali restano l'unico ente locale costituzionalmente necessario.

Il presente disegno di legge interviene altresì sull'articolo 117 con modifiche puntuali, concernenti la ricollocazione di alcuni titoli materiali di competenza legislativa, e con una importante innovazione di sistema relativa ai poteri riconosciuti allo Stato nelle materie di potestà regionale.

Sul primo versante, si segnalano le seguenti innovazioni:

- ai fini di una sua migliore comprensibilità, l'elenco di cui al terzo comma viene ristrutturato assegnando a ciascun titolo di competenza una lettera come per le materie di potestà esclusiva;
- le materie "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" e "ordinamento della comunicazione", ad oggi di potestà concorrente, vengono trasferite alla competenza esclusiva dello Stato (va al proposito segnalato che le leggi riguardanti la prima materia sono approvate, ai sensi dell'art. 70, comma secondo, come modificato dal presente disegno, anche dal Senato con deliberazione conforme, assicurando così un contributo delle autonomie in questo delicato settore materiale);
- la materia di cui al vigente secondo comma, lettera a), relativa ai rapporti internazionali e con l'Unione europea viene implementata, assorbendo anche i rapporti delle Regioni che attualmente figurano tra i titoli di potestà concorrente;
- i titoli di competenza concernenti le infrastrutture e le vie di trasporto e navigazione di cui al terzo comma vengono riformulati, conservando alla potestà concorrente i soli profili di esclusivo interesse regionale e riconoscendo a quella esclusiva dello Stato i profili di interesse nazionale;
- la materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" passa dalla competenza esclusiva a quella concorrente;

- viene esplicitamente individuato un titolo di potestà concorrente relativo alle “forme di cooperazione tra gli enti locali” (nuova lettera *u*), la quale va letta in coordinato con la lettera *p*) del secondo comma, i cui incerti confini vengono così meglio definiti, e con la potestà concorrente che le Regioni e lo Stato possiedono con riferimento all’ordinamento degli enti locali intermedi ai sensi del nuovo art. 114, secondo comma, secondo periodo).

Si tratta di modifiche da tempo attese o richieste (anche dalle stesse Regioni), la cui necessità è manifesta alla luce di una giurisprudenza costituzionale che, per certi versi, ha già “orientato” in questa direzione ermeneutica il riparto di competenze (si pensi alla tutela dell’ambiente o all’ordinamento della comunicazione) o, per altri, ha evidenziato forti tensioni e incertezze interpretative o di funzionamento del riparto che gli interventi qui proposti intendono risolvere (così ad esempio per il coordinamento finanziario o per la cooperazione intercomunale).

Inoltre, il disegno di riforma si fa carico di un’esigenza di sistema che la revisione operata nel 2001 ha lasciato inevasa, prevedendo che nelle materie di potestà concorrente e residuale lo Stato possa intervenire con una disciplina uniforme al solo scopo di garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Si tratta di una “clausola di supremazia” la cui formulazione, pur ispirandosi a quella della Legge fondamentale tedesca, trova saldi riferimenti positivi nell’attuale testo costituzionale (in particolare: artt. 3, secondo comma; 117, secondo comma, lett. *m*); 120, secondo comma). Tale clausola risponde all’esigenza di dotare lo Stato, che, in qualità di ente esponentiale della collettività nazionale, rappresenta il garante di ultima istanza dei diritti dei cittadini, di un potere di intervento legislativo eccezionale e con alcune caratteristiche distintive ben evidenti rispetto alle altre “prestazioni d’unità” e, in particolare, al potere di determinazione dei principi fondamentali della materia di cui all’ultimo periodo dell’art. 117, terzo comma: si tratta di un potere per un verso più ampio di quest’ultimo, poiché la nuova norma legittima eventualmente anche una disciplina esaustiva e di dettaglio, ma per altro verso più circoscritto, poiché limitato nei fini e non esercitabile con la stessa discrezionalità tipica dei principi fondamentali che rispondono a fondamentali scelte di politica pubblica. Il che favorisce, a ben vedere, una più rigorosa interpretazione della potestà statale di individuazione dei principi fondamentali medesimi, specie sotto il profilo della proporzionalità delle norme che li esprimono. Inoltre, la norma si riferisce anche alle materie di potestà residuale, costituendo un punto di “chiusura” del sistema e razionalizzando altresì la possibilità di “invasione” di quest’ambito di potestà regionale.

Questo nuovo potere riconosciuto allo Stato è tuttavia esercitabile mediante una procedura attenta a garantire uno spazio decisionale forte (benché recessivo) alla camera rappresentativa delle autonomie: esso è infatti attivabile dalla Camera dei deputati solo con il voto favorevole del Senato; se questo si pronuncia a sfavore, la Camera può decidere di intervenire ugualmente a tutela dei supremi interessi garantiti dalla norma costituzionale, ma può farlo soltanto se la deliberazione è assunta con il consenso dei tre quinti dei presenti. Maggioranza, quest’ultima, che viene elevata ai tre quinti dei componenti nel caso in cui la clausola di supremazia venga applicata entro l’ambito della potestà legislativa residuale.

Infine, il problema, da tempo dibattuto, dell’inadeguatezza delle dimensioni di alcune Regioni a statuto ordinario viene affrontato mediante l’accorpamento dell’Umbria alle Marche, del Molise all’Abruzzo e della Basilicata alla Puglia (cfr. nuovo art. 131 Cost.).

Alla luce di quanto illustrato, quindi, l’approvazione di questa riforma costituzionale non è solo una *possibilità* ed è molto di più di una *opportunità*: è una risposta obbligata per quanti credono e vogliono rafforzare la nostra democrazia.

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1

(Abolizione del bicameralismo paritario)

1. All'articolo 55 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

« La Camera dei deputati esercita le funzioni di indirizzo politico, legislativa e di controllo. Accorda e revoca la fiducia al Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali, funzionali e sociali del Paese. Esercita la funzione di controllo e, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione, quella legislativa. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, assicurando in tal caso il raccordo con le autonomie territoriali. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche».

Art. 2

(Camera dei deputati)

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la formazione della maggioranza parlamentare.

Il numero dei deputati è di cinquecento, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per **quattrocentonovanta** e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3

(Riforma del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57 - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

In ogni Regione è costituito un collegio di elettori formato dal presidente e dai consiglieri della medesima, da cinque componenti designati, tra i propri membri, dalla Giunta regionale, nonché da un numero di sindaci e consiglieri comunali della Regione, pari a quello dei consiglieri regionali, designato dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza, da analogo organo di raccordo individuato nello Statuto.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; la Valle d'Aosta ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 4

(Elezione dei senatori)

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58 - In ogni Regione, i senatori ad essa spettanti sono eletti dal collegio di cui all'articolo 57, successivamente all'elezione del Consiglio regionale, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti.

Sono eleggibili a senatori i cittadini che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ed esercitano, nella Regione di elezione, le funzioni di consigliere regionale, membro della Giunta regionale, sindaco o consigliere comunale. Sono altresì eleggibili esponenti delle autonomie funzionali e sociali, operanti nella Regione di elezione, individuati con una legge organica, la quale stabilisce le norme per l'elezione dei senatori, garantendo che ciascuna lista di candidati sia composta per un terzo da consiglieri e membri della Giunta regionali, per un terzo da sindaci e consiglieri comunali, per un terzo da esponenti delle autonomie funzionali e sociali».

Art. 5

(Senatori nominati e di diritto)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. **Può altresì nominare senatori, per un periodo di sette anni non rinnovabile, quindici cittadini che, alla luce della loro esperienza civile e professionale e per l'impegno mostrato nell'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale, siano rappresentativi delle organizzazioni e delle formazioni che compongono la società italiana e concorrono al suo progresso materiale e spirituale.**

Sono senatori di diritto i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 6

(Durata in carica dei parlamentari)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 60 - La Camera dei deputati è **eletta** per cinque anni.

La durata **della Camera dei deputati** non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori elettivi rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della rispettiva Regione di elezione».

Art. 7

(Prorogatio della Camera dei deputati)

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61 - Le elezioni **della nuova Camera dei deputati** hanno luogo entro settanta giorni dalla fine **della precedente**. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.».

Art. 8

(Ufficio di Presidenza del Senato)

1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato né assumere la Presidenza di organi parlamentari i senatori che esercitano le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquanta abitanti».

Art. 9

(Regolamenti parlamentari)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento; la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei senatori».

Art. 10 **(Immunità parlamentari)**

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 68 - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun deputato e nessun senatore a vita ai sensi dell'art. 59, primo comma, o che ricopra la funzione di Presidente del Senato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

L'autorizzazione della Camera di appartenenza è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza».

Art. 11 **(Indennità parlamentare)**

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69 - I deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.

I senatori eletti ai sensi dell'articolo 57 ricevono una indennità stabilita dalla legge della Regione di elezione ed equivalente a quella di consigliere regionale; tale indennità ed eventuali altre spese concernenti rimborsi individuali sono poste a carico della Regione».

Art. 12 **(Procedimento legislativo)**

1. All'articolo 70 della Costituzione, sono aggiunti infine i seguenti commi:

«Sono approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, 75, ultimo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. p), settimo comma e undicesimo comma, 120, terzo comma, 122, comma 1, le leggi in materia elettorale e in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonché le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.

Quando un disegno di legge incida prevalentemente sui diritti civili e politici, esso è approvato ai sensi del secondo comma.

Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge, assegnati ai sensi dell'articolo 71, comma quarto, che hanno prevalentemente lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m), nonché i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ove non richiamate dal secondo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli.

Nei casi diversi da quelli previsti dal secondo, terzo e quarto comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può deliberare di esaminarli su richiesta di un quinto dei suoi componenti; in tal

caso, entro i successivi trenta giorni, il Senato può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. I termini sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

Per una sola volta, il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'esame di un disegno di legge in corso di lettura presso la Camera dei deputati ai sensi del precedente comma sia sospeso qualora si configuri il rischio di ledere le competenze legislative delle Regioni, il principio di sussidiarietà ovvero il diritto dell'Unione Europea. In tal caso la Camera dei deputati, acquisito il parere del Governo, delibera sui rilievi formulati dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Quando la Camera dei deputati approva una legge ai sensi dei commi quarto e quinto, entro cinque giorni dalla votazione finale un terzo dei senatori può richiedere alla Commissione per il procedimento legislativo di cui all'articolo 71, quarto comma, di verificare se tale legge non versi in uno dei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo. Entro dieci giorni dalla richiesta, la Commissione relaziona ai Presidenti delle Camere, i quali, entro i successivi cinque giorni, decidono d'intesa se la legge debba seguire il procedimento di cui al secondo comma del presente articolo; in tal caso, la legge è trasmessa al Senato ai sensi del comma predetto. Fino alla decisione dei Presidenti delle Camere, la legge approvata dalla Camera dei deputati non è trasmessa al Presidente della Repubblica.

Quando la Costituzione stabilisce che una determinata materia o funzione è disciplinata con legge organica, questa è approvata ai sensi del secondo comma; in tal caso, la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 13 **(Iniziativa legislativa)**

1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71 - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e, nei casi previsti all'articolo 70, commi secondo, terzo e quarto, a ciascun membro del Senato della Repubblica, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

I disegni di legge presentati da senatori sono depositati presso la Presidenza del Senato, che informa immediatamente la Presidenza della Camera cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.

Gli altri disegni di legge sono presentati presso la Presidenza della Camera dei deputati, che informa immediatamente la Presidenza del Senato cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.

Entro quindici giorni dalla presentazione del disegno di legge o, se differito rispetto a questa, dal deposito del relativo testo, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, individuano a norma dell'articolo 70 il procedimento legislativo che il disegno di legge dovrà seguire. I Presidenti decidono su parere di una Commissione bicamerale per il procedimento legislativo, composta da un pari numero di deputati e di senatori. La composizione e il funzionamento della Commissione è regolato da un atto approvato d'intesa dai Presidenti delle Camere, sentite le rispettive Giunte per il regolamento. Se l'intesa di cui al primo periodo non è raggiunta entro il termine prescritto, la decisione è rimessa alla predetta Commissione, la quale delibera a maggioranza dei due terzi entro i successivi dieci giorni; se la Commissione non delibera entro il termine, decide il Presidente della Camera dei deputati entro i successivi cinque giorni.

La decisione dei Presidenti delle Camere di cui al precedente comma e quella di cui all'articolo 70, settimo comma, costituiscono atti insindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi di cui all'articolo 134.

Quando il disegno di legge segue il procedimento di cui all'articolo 70, secondo comma, esso è esaminato in prima lettura dalla Camera presso la quale è stato presentato. I disegni di legge che seguono il procedimento di cui all'articolo 70, quinto comma, sono esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Entro novanta giorni dalla presentazione, la Camera alla quale il disegno è stato assegnato in prima lettura delibera se procedere all'esame del progetto, motivando la decisione in caso di deliberazione negativa.».

Art. 14
(Procedimento abbreviato)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72 - Ogni disegno di legge, **assegnato** ad una Camera **ai sensi dell'articolo 71** è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine non inferiore a trenta giorni se la Camera ne ha già iniziato l'esame e a sessanta giorni negli altri casi. Decorso inutilmente il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione articolo per articolo e alla votazione finale».

Art. 15
(Rinvio delle leggi)

1. All'articolo 74 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata».

Art. 16
(Decreti-legge)

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77 - **Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.**

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge **denominati decreti-legge**, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. **Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70; in tal caso il termine di cui all'articolo 70, quarto comma, terzo periodo, è ridotto a trenta giorni.**

Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie non strettamente attinenti al contenuto del decreto.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. **Con legge** possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Il Governo non può mediante decreto-legge:

- a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;**
- b) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; per quanto concerne la materia elettorale l'esclusione è limitata alle disposizioni concernenti i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi e a quelle ad esse strettamente connesse;**

- c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
d) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento».

Art. 17
(Amnistia e indulto)

1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma. La Camera dei deputati delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il Senato della Repubblica delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

Art. 18
(Ratifica dei trattati internazionali)

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 80 - La ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, è autorizzata con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, quinto comma.

La ratifica dei trattati relativi all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 70, secondo comma».

Art. 19
(Bilanci e rendiconto)

1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 81 - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione **della Camera dei deputati** adottata a maggioranza assoluta dei **suoi** componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

Ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo sono approvati con legge a sensi dell'articolo 70, quinto comma, primo e terzo periodo. Durante la prima lettura presso la Camera dei deputati, il relativo disegno di legge viene sottoposto, prima dell'esame da parte dell'assemblea, al parere di una Commissione di senatori la cui formazione è rimessa al regolamento del Senato della Repubblica. Se il Senato approva modifiche ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, primo periodo, la Camera si pronuncia definitivamente sulle stesse a maggioranza assoluta dei componenti.

Con il procedimento di cui al precedente comma, sono approvate le leggi che dispongono sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché gli atti ad esse collegati.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».

Art. 20
(Commissioni d'inchiesta)

1. All'articolo 82 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascuna Camera può disporre, **anche su richiesta di un quarto dei componenti**, inchieste su materie di pubblico interesse».

CAPO II

MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 21

(Elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 22

(Convocazione del Parlamento in seduta comune)

1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca **il Parlamento in seduta comune**, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione **della nuova Camera**. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Ove siano già state avviate le procedure elettorali per il rinnovo parziale del Senato, queste sono sospese fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel caso in cui riguardino meno di un terzo dei senatori elettivi; in caso diverso, la elezione del Presidente della Repubblica avviene successivamente al rinnovo parziale del Senato».

Art. 23

(Morte o dimissioni del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 86 della Costituzione, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto **se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione ovvero alla cessazione dal mandato di più di un terzo dei senatori elettivi**».

Art. 24

(Poteri del Presidente della Repubblica)

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice **la elezione per il rinnovo della Camera dei deputati** e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere **ai sensi dell'articolo 80**.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge **approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma**, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

Art. 25 **(Scioglimento delle Camere)**

1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 88 - Il Presidente della Repubblica può, **sentito il suo Presidente**, sciogliere **la Camera dei deputati**.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

In casi straordinari di necessità connessi al buon andamento del procedimento legislativo, su richiesta motivata del Governo, il Presidente della Repubblica può, sentito il parere dei Presidenti delle due Camere e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché quello della Commissione bicamerale di cui all'articolo 71, quarto comma, sciogliere il Senato della Repubblica. In tal caso si procede contestualmente all'elezione di tutti i senatori. Lo scioglimento anticipato non è possibile se nei dodici mesi successivi è previsto il rinnovo dei Consigli di almeno un terzo delle Regioni e delle Province autonome».

CAPO III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 26 **(Rapporto di fiducia)**

1. L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94 - Il Governo deve avere la fiducia **della Camera dei deputati**.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta **alla Camera dei deputati** per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario **della Camera dei deputati** su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della **Camera dei deputati** e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione».

Art. 27 **(Reati ministeriali)**

1. All'articolo 96 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, **previa autorizzazione**

della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 28
(Nomine governative)

1. All'articolo 97 della Costituzione, è aggiunto infine il seguente comma:

«Dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti per legge, le proposte di nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l'audizione degli interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all'audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell'accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti.».

Art. 29
(Abolizione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO IV DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30
(Elezioni dei componenti del CSM)

1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dalla Camera dei deputati tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dalla Camera dei deputati».

CAPO V

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 31
(Rubrica del Titolo)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione «Le Regioni, le Province, i Comuni» è sostituita dalla seguente: «Le autonomie territoriali»

Art. 32
(Decostituzionalizzazione delle Province e delle Città metropolitane)

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 114 - La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. **La legge dello Stato stabilisce i principi generali dell'ordinamento di enti locali intermedi tra Regioni e Comuni, disciplinati dalla legge regionale.**

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento».

Art. 33 **(Regioni a statuto speciale)**

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116 - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale; **in materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.**

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti i **Comuni**, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 34 **(Potestà legislativa delle Regioni)**

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento **dell'Unione europea** e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali **della Repubblica**; rapporti **della Repubblica** con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario**; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; **norme generali sul procedimento amministrativo e sulla semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali **dei Comuni**;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) **tutela dei beni culturali**;
- s-bis) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione**;
- s-ter) ordinamento della comunicazione**;

s-*quater*) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

- a) commercio con l'estero;
- b) turismo;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
- e) professioni;
- f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- g) tutela della salute;
- h) alimentazione;
- i) ordinamento sportivo;
- m) protezione civile;
- n) governo del territorio;
- o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;
- p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;
- q) previdenza complementare e integrativa;
- r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
- s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
- t) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
- u) forme di cooperazione tra gli enti locali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.

Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. **I Comuni e gli enti intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo**, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Art. 35

(Funzioni amministrative)

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 118- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite **agli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, alle Regioni o allo Stato**, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni e gli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo,

sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato e le autonomie territoriali e funzionali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Art. 36

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Art. 119 - **I Comuni e le Regioni** hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono **ai Comuni e alle Regioni** di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati **Comuni e Regioni**.

I Comuni e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

Art. 37

(Poteri sostitutivi del Governo)

1. All'articolo 120 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, **degli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo periodo, secondo comma, e dei Comuni** nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».

Art. 38

(Incompatibilità)

1. All'articolo 122 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale **e alla Camera dei deputati**, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Art. 39

(Scioglimento dei Consigli Regionali)

1. All'articolo 126 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto è adottato **previo parere del Senato della Repubblica**».

Art. 40

(Riduzione del numero delle Regioni a statuto ordinario)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

- Piemonte;
- Valle d'Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Marche e Umbria;
- Lazio;
- Abruzzo e Molise
- Campania;
- Puglia e Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna».

Art. 41
(Distacco dei Comuni)

1. All'articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni **dei Comuni** interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che **Comuni**, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra»

Art. 42
(Circoscrizioni provinciali)

1. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

CAPO VI

MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 43
(Corte Costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici **dei quali cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tre dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative**»;

b) all'ultimo comma, la parola «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato»

Art. 44
(Revisione costituzionale)

1. L'articolo 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche sostituito dal seguente:

«Art. 138 - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera **con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, sono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati e a maggioranza assoluta dei tre quinti dei senatori.**

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

Art. 45

(Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. In sede di prima applicazione, il Senato è eletto sulla base delle seguenti disposizioni, le quali si applicano fino all'entrata in vigore della legge organica di cui all'articolo 58, comma 2, della Costituzione.
2. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi della presente legge costituzionale, i Consigli delle autonomie locali provvedono alle designazioni di cui all'articolo 57, comma 2, della Costituzione. Nelle Regioni in cui, alla data di pubblicazione del predetto decreto, il Consiglio non è istituito né nominato, alle designazioni provvede l'organo direttivo della competente sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani.
3. Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo comma, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è formato l'elenco nominativo dei componenti dei collegi di elettori di cui all'articolo 57, comma 2, della Costituzione.
4. L'elenco di cui al comma 3 comprende, in apposita sezione, anche i cittadini eleggibili a senatore sulla base dell'articolo 58 della Costituzione. I rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali eleggibili ai sensi dell'articolo 58, comma 2, secondo periodo, fermo il requisito concernente l'età, sono i titolari delle seguenti funzioni:
 - a) rettore di Università o analoga funzione in altre Istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI);
 - b) presidente, a livello regionale e nazionale, di ordine o collegio istituito o riconosciuto con legge al fine di curare gli albi o elenchi delle professioni intellettuali ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, il cui esercizio è vigilato dallo Stato;
 - c) presidente di Camera di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
 - d) segretario generale, a livello regionale e nazionale, o analoga funzione di associazione sindacale aderente ai protocolli d'intesa sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale stipulati con Confindustria il 31 maggio, 6 e 18 giugno e 4 luglio 2013;
 - e) presidente di Fondazione bancaria ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e s.m.i.;
 - f) dirigente di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale ricopra tale funzione da almeno dieci anni;
 - g) membro della Consulta nazionale del volontariato di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ivi compresi i membri partecipanti come osservatori;
 - h) legale rappresentante, a livello regionale o nazionale, di organizzazione aderente al Forum permanente del Terzo Settore di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 1999;
 - i) socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 e s.m.i.
5. I cittadini di cui al secondo periodo del precedente comma sono eleggibili nella Regione ove esercitano la funzione ivi prevista; a tal fine l'elenco di cui al comma precedente è articolato su base regionale; se la funzione svolta è di livello nazionale, essi sono eleggibili nella Regione di residenza. Le funzioni di cui al comma precedente danno titolo all'inserimento nel predetto elenco se in corso di esercizio nel giorno della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
6. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 4, chi ne abbia interesse può promuovere ricorso ad un ufficio centrale per l'elezione dei senatori, costituito presso la presidenza

del Senato della Repubblica. Tale ufficio centrale, nominato dal Presidente del Senato, è composto da cinque magistrati di Cassazione e si avvale dell'assistenza del personale in servizio presso il Senato. L'ufficio centrale si pronuncia sui ricorsi entro i successivi dieci giorni.

7. Tra il ventunesimo e il venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del elenco di cui al comma 4, il Presidente di ogni Regione convoca il collegio elettorale dal medesimo decreto, fissando una data per le operazioni di voto il trentesimo giorno successivo alla convocazione.
8. Con l'atto di convocazione di cui al precedente comma, è costituito presso il Consiglio regionale un ufficio elettorale regionale del quale fanno parte tre magistrati della Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il capoluogo di Regione, nonché due dirigenti in servizio presso il Consiglio; tale ufficio si avvale dell'assistenza amministrativa del personale in servizio presso il Consiglio medesimo. L'ufficio è presieduto dal magistrato con la maggiore anzianità di servizio; il presidente dell'ufficio può nominare un esperto ai fini dell'assistenza tecnica alle operazioni di scrutinio e individuazione degli eletti.
9. Tra le ore 8 e le ore 20 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per il voto, sono depositate presso l'ufficio elettorale regionale le liste di candidati.
10. Ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di seggi senatori spettanti alla Regione ed è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio di cui al comma 3. L'ufficio elettorale regionale verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato passivo e che la composizione della lista rispetti la prescrizione di cui all'articolo 58, comma 2, secondo periodo, della Costituzione; a tal fine, tale prescrizione si considera soddisfatta laddove, dividendo per tre il totale dei candidati e moltiplicando per tre la parte intera del quoziente ottenuto, il prodotto rispetti la proporzione prevista dalla norma costituzionale. L'ufficio non ammette le liste con un numero di candidati inferiore a quello minimo; ammette le liste composte da un numero di candidati superiore a quello massimo, cancellando tuttavia i nomi dei candidati in eccesso, iniziando da quello posto in ultima posizione. L'ufficio, inoltre, cancella dalla lista i nomi dei candidati privi dei requisiti richiesti e, iniziando da quello posto nella posizione più bassa, i nomi la cui presenza impedisce, ai sensi dei precedenti periodi, il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 58, comma 2, secondo periodo, della Costituzione.
11. Le operazioni di voto si tengono, presso l'ufficio elettorale regionale, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito ai sensi del comma 7.
12. Sulla scheda elettorale sono riportati i simboli di ciascuna lista, con accanto una riga per l'espressione della preferenza.
13. Ciascun elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta; egli può altresì esprimere, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Non è ammesso voto disgiunto.
14. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna lista si divide la relativa cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
15. L'ufficio elettorale regionale, terminate le operazioni di scrutinio:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista;
 - b) determina la cifra elettorale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza;
 - c) procede al riparto dei seggi tra le liste e all'individuazione degli eletti; a parità di cifra elettorale individuale, è eletto il candidato più anziano d'età e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio.
16. Terminate le predette operazioni, l'ufficio elettorale regionale redige verbale delle stesse e lo trasmette all'ufficio centrale per l'elezione dei senatori, il quale procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 46

(Disposizioni sulle funzioni del Senato in ordine ai rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali)

1. Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 55, comma 3, della Costituzione e alla luce della nuova configurazione organica e funzionale del Senato della Repubblica, entro un anno dall'entrata

in vigore della presente legge costituzionale, la vigente legislazione concernente i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riferimento a quella concernente le procedure di formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, è revisionata in base ai seguenti commi, ai quali si conformano altresì, entro il medesimo termine, i regolamenti parlamentari.

2. Il regolamento del Senato della Repubblica istituisce una Commissione per i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali e ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta dal Presidente del Senato, che la presiede, da diciotto senatori, dei quali sei designati dai senatori di diritto di cui all'articolo 59, ultimo comma, e dodici scelti in base alle norme regolamentari tra i senatori che non siano anche Presidenti, membri della Giunta o consiglieri di una Regione, nonché da sei membri esterni designati, tra consiglieri regionali che non siano anche senatori, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

3. La Commissione di cui al precedente comma svolge le funzioni referenti nei procedimenti legislativi e si occupa di istruire i procedimenti consultivi mediante i quali il Senato della Repubblica interviene nella formazione e dell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Su sua proposta sono altresì designati i delegati che il Senato esprime negli organismi di cooperazione interparlamentare previsti nell'ordinamento dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

4. I procedimenti, previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee che prevedono l'intervento del Parlamento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sono disciplinati in modo tale che essi abbiano inizio dal Senato della Repubblica e che la Camera dei deputati si esprima successivamente alla deliberazione del Senato. Tale disciplina assicura la speditezza del procedimento e prevede meccanismi di superamento delle situazioni di stallo dovute all'inerzia del Senato.

5. I principi di cui al precedente comma si applicano anche al procedimento mediante il quale le Camere partecipano alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e al protocollo attuativo n. 2 allegato a detto Trattato e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tal caso, se il parere della Camera dei deputati è di segno opposto a quello espresso dal Senato della Repubblica, esso è approvato a maggioranza assoluta dei deputati; non si considerano di segno opposto i pareri che siano entrambi favorevoli o entrambi contrari, ma rechino condizioni differenti.

6. La presidenza di turno della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, quando spettante all'Italia, è assunta dal Presidente del Senato.

7. Il presente articolo non comporta obbligo di modificazione delle disposizioni che regolano la designazione di rappresentanti delle autonomie territoriali in organismi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa diversi da quelli di cui al comma 3. Le norme attuative del presente articolo assicurano tuttavia un coordinamento tra le predette disposizioni e il ruolo riconosciuto al Senato della Repubblica in ordine ai rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali.

Art. 47

(Disposizioni concernenti la Regione siciliana)

1. Gli articoli 28 e 29 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono abrogati.

2. All'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana» sono soppresse.

3. Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.